

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1652

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Agevolazioni fiscali e contributive e misure di semplificazione in favore delle imprese e dei professionisti che investono in Sicilia

Presentata il 7 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende agevolare gli investimenti in Sicilia. Da qualche anno, infatti, si è registrato un notevole afflusso di risorse determinato dall’acquisto di abitazioni, di immobili in stato di abbandono e di aree industriali dismesse da parte di imprese e di professionisti italiani e stranieri, in particolare nell’area sud-orientale della regione. Questo fenomeno è in continua espansione. Sono sempre più numerosi gli inglesi, i francesi, i tedeschi e gli svedesi che hanno acquistato antiche masserie da ristrutturare per trascorrervi alcuni mesi durante l’anno, soprattutto nell’area del ragusano. Gli imprenditori del nord Italia e anche quelli stranieri investono milioni di euro per la ristrutturazione o la costruzione non solo di abitazioni private, ma anche di strutture ricettive. Alcuni hanno addirittura deciso di trasferire la loro residenza in Sicilia e si sono stabilmente integrati nel territorio. Questa progressiva

e pacifica « invasione » procede in modo continuo, in particolare per quanto concerne le zone più richieste, rappresentate da quelle più vicine al mare e ai siti tutelati dall’UNESCO nonché da quelle appartenenti al patrimonio architettonico. Ciò comporta un importante flusso di risorse economiche private, fondamentale per l’economia siciliana e, in specie, per l’occupazione e per lo sviluppo di molte aree del territorio, scelte anche grazie alla possibilità che offrono di condurre una vita sana e a costi sostenibili.

La presente proposta di legge, pertanto, intende incentivare tale fenomeno introducendo agevolazioni fiscali e contributive e misure di semplificazione in favore delle imprese e dei professionisti che investono in Sicilia. In particolare, essa prevede la possibilità di usufruire di un’aliquota agevolata del 20 per cento dell’imposta sui redditi per un periodo di cinque anni. Si ritiene, infatti, che l’introduzione di un’a-

liquota unica, sufficientemente bassa possa stimolare l'iniziativa imprenditoriale e la formazione di capitale produttivo, incrementando così anche l'offerta di lavoro. Per le imprese è inoltre prevista la conces-

sione di un credito d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riconversione, riqualificazione e di riuso su immobili e aree industriali dismesse.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le agevolazioni fiscali e contributive e le misure di semplificazione previste dalla presente legge si applicano alle imprese, anche individuali, e ai professionisti italiani e stranieri che investono in Sicilia.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 l'imposta sui redditi si applica con l'aliquota agevolata del 20 per cento per cinque anni. Al termine di tale periodo le agevolazioni fiscali e contributive e le misure di semplificazione previste dalla presente legge possono essere rinnovate, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Agevolazioni in materia di lavoro subordinato)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato da parte delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 1, agli stessi è riconosciuto, per un periodo massimo di cinque anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. I datori di lavoro di cui al comma 1 devono effettuare prioritariamente le assunzioni dei lavoratori residenti in Sicilia.

Art. 3.

(Intese)

1. Le imprese e i professionisti di cui all'articolo 1 possono stipulare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale e degli accordi interconfederali vigenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 4.

(Credito d'imposta per la formazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di occupazione di alta specializzazione, il credito d'imposta previsto per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato, secondo le modalità ivi previste, con riferimento alle attività di formazione svolte nell'anno 2019, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Credito d'imposta per gli interventi di riconversione, riqualificazione e riuso su immobili e aree industriali dismesse)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti di riconversione, riqualificazione e riuso su immobili e aree industriali dismesse ubicate in Sicilia è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente comma a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso a ciascuna impresa nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

3. Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun intervento di riconversione, riqualificazione e riuso sia almeno pari a 70.000 euro.

4. L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 500.000 euro per ciascuna impresa.

5. Le spese si considerano sostenute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'albo dei periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

7. Il credito d'imposta è alternativo e cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o dell'Unione europea.

8. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di accesso e di riconoscimento del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, effettua un monitoraggio sull'attuazione della presente legge anche in termini dello sviluppo economico e occupazionale nella regione Sicilia e presenta alle Camere una relazione corredata, se necessario, dalla proposta di eventuali interventi integrativi e correttivi.



18PDL0061350